



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

## **BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA L. 431/98- ANNO 2022**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

VISTI:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999;
- Vista la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019 n. 2 e ss. mm. ed ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020 e ss. mm. ed ii. e relativo allegato che individua e disciplina i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98;
- richiamata la deliberazione di G.C. n. 19 del 6/4/2018 ad oggetto: "Assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione (Art. 11, Legge 431/98). Anno 2018. Atto di indirizzo", esecutiva con la quale vengono definiti gli atti di indirizzo per l'anno 2018 e successivi i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse assegnate;
- la determinazione del Responsabile Settore Amministrativo n. 123 del 29/06/2022.

### **RENDE NOTO**

**che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 30 LUGLIO 2022** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere **CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022** secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia. L'assegnazione delle somme avverrà **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

#### **Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando**

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. essere residente nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo:
2. cittadinanza italiana, oppure:
  - cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
  - cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea purchè in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, o gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi come previsto dall'art. 41 del testo unico sull'immigrazione. Qualora al momento della presentazione della domanda il cittadino sia in possesso di titolo di soggiorno scaduto, l'interessato può presentare ugualmente domanda allegando ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2022 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

3. Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, regolarmente registrato e, se dovuto, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi atti ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti (TARI);
4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di Chianni. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L.R.T. 2/2019.
5. Assenza di titolarità dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorra la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE e il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.
6. Le disposizioni di cui ai punti 4. e 5. non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
  - Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
  - Alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti previsti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
7. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/13 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
8. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5. e 7.
9. Possono inoltre partecipare al presente bando, fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti i soggetti in situazioni di morosità, in questo caso l'eventuale contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
10. Il contributo previsto dall'art. 11 della legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale e, per quanto riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC), l'importo del



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

contributo spettante riferito alla locazione sarà successivamente decurtato da INPS nell'erogazione del beneficio del RdC.

11. Possesso della certificazione ISEE 2022, con un valore ISE calcolati ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 non superiore a € 29.545,98 e valore ISEE di € 16.500,00. Il valore ISE del nucleo familiare non può comunque essere inferiore al canone di locazione pagato, salvo le deroghe di cui al punto 12.

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi nel nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa.

12. Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
- Autocertificazione circa la fonte di sostentamento debitamente verificata dal soggetto erogatore (la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 4);
  - Presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del comune;
  - Verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando.

## **Art. 2 Nucleo Familiare**

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni (normativa ISE/ISEE).

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributi.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo dei contributi, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

## **Art. 3 Fasce di reddito**

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013, non superiore a € 29.545,98 verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

### FASCIA A

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (€ 13.619,58)
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

### FASCIA B

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 e l'importo di € 29.545,98
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%
- Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 630/2013).



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

## **Art. 4 Documentazione**

I richiedenti dovranno presentare domanda sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito Internet del Comune di Chianni e disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chianni.

I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. Copia del titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e ss. mm. e ii., D.Lgs 3/2007 e D.Lgs 30/2007). Qualora in possesso di titolo di soggiorno scaduto, alla domanda dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o di nuovo titolo, che dovrà comunque essere presentato obbligatoriamente entro il termine del 31.12.2022 pena la perdita al diritto dell'eventuale contributo spettante ed erogabile;
2. Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
3. Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione valevole per l'anno 2022 oppure copia della comunicazione del proprietario dell'abitazione dalla quale risulti che lo stesso intendeva avvalersi dell'opzione "cedolare secca" qualora non sia stato già riportato nel contratto di locazione;
4. Ricevute di pagamento del canone di locazione per i mesi da gennaio a maggio 2022 (la ricevuta dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile, la ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo), o le copie dei bonifici bancari con le indicazioni riconducibili al locatore, al locatario, all'importo e al periodo;
5. In caso di morosità potrà essere allegata alla domanda o presentata successivamente la dichiarazione di disponibilità resa dal proprietario dell'immobile (corredata da fotocopia del suo documento di identità) finalizzata a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo, a sanatoria parziale o totale della morosità medesima (L. 269/04).
6. Qualora il richiedente non fosse ancora in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità, è necessario allegare la ricevuta di avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica entro e non oltre la scadenza fissata nel presente bando per la presentazione delle domande.
7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, qualora si dichiari di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) specificando il sostegno erogato ed il reddito familiare del sostenitore riferito all'anno 2021.
8. Copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria per la non disponibilità degli immobili di cui al punto 6 art. 1
9. Copia fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di validità.

## **Art. 5 Motivi di insanabilità**

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di inviare alla Guardia di Finanza eventuali pratiche per cui si ritenga utile una più attenta e scrupolosa valutazione.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000). L'Ente agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili le domande che:

- non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando;
- non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2022;
- contengano dichiarazione ISEE con annotazione di difformità e/o omissioni;
- non saranno corredate da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dell'intestatario della domanda;
- non saranno debitamente sottoscritte.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023 la copia delle restanti ricevute/bonifici attestanti il pagamento del canone di locazione oltre agli eventuali nuovi contratti stipulati oltre la scadenza del bando, ma rispondenti ai requisiti richiesti nel presente avviso.

## **Art. 6 Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria**

L'Ufficio Sociale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria sarà articolata su due fasce, nel modo seguente:

Fascia A: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a €13.619,58 rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%

Fascia B: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore ISE compreso tra € 13.619,58 e € 29.545,98, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%.

Il valore ISEE non dovrà comunque essere superiore a € 16.500,00.

N.B.: la collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, essendo quest'ultimo correlato all'entità delle risorse disponibili e ai criteri di riparto delle stesse.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio del Comune. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda. Se nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non perverrà alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

Il Comune non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

## **Art. 7 Entità del contributo**

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino ad esaurimento del finanziamento spettante al Comune di Chianni, secondo il seguente ordine:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, comunque il contributo non può eccedere i seguenti importi:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325,00.



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

L'importo minimo erogabile al richiedente, avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso non potrà essere inferiore ad € 200,00 da rapportarsi al numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

Ai soggetti utilmente collocati in fascia A, saranno erogate percentuali diverse dal 100% del contributo, in proporzione al contributo effettivamente assegnato e proporzionato al contributo teorico spettante.

Nel caso di mancanza di soggetti collocati in fascia A, il medesimo criterio verrà adottato per coloro che sono collocati in fascia B.

Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza, da dichiarare nella domanda, l'importo del contributo spettante riferito alla locazione sarà successivamente decurtato da INPS nell'erogazione del beneficio del RdC.

Alle famiglie utilmente collocate in graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di disponibilità dell'alloggio. È causa di decadenza dall'acquisito diritto al contributo, il rifiuto senza giustificato motivo a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

È facoltà del comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, non destinare risorse alla Fascia B. La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

La ripartizione delle risorse, secondo i criteri e le modalità sopra specificate verrà effettuata successivamente all'assegnazione delle stesse da parte della Regione Toscana. Il pagamento del contributo agli aventi diritto avverrà soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione stessa.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2022, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione e/o dalla data di attribuzione della residenza, se successiva, fino al 31 dicembre 2022. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori ai 15 giorni.

## **Art. 8 Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune di Chianni provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2023 la documentazione di cui all'art. 4 punti 2, 3 e 4.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023 della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato per i mesi riferiti alla parte non documentata né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato agli eventuali eredi con lui conviventi alla data della domanda.

In assenza di questa possibilità il contributo – calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

– sarà corrisposto ad altri eventuali eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il 31/01/2023.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2022, trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel Comune di Chianni, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'ufficio circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti indicati all'art. 7 (L'importo minimo erogabile al richiedente, avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso non potrà essere inferiore ad € 200,00).

## **Art. 9 Modalità di presentazione della domanda**

Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando fino al **30 LUGLIO 2022** (*termine perentorio*) all'Ufficio Protocollo del Comune di Chianni, tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo, nei giorni e negli orari di apertura, oppure con raccomandata A.R. oppure trasmissione alla PEC [comune.chianni@postacert.toscana.it](mailto:comune.chianni@postacert.toscana.it)

**E' indispensabile richiedere all'Ufficio protocollo il rilascio della ricevuta di consegna nel quale è indicato il numero di protocollo che identificherà la domanda in tutte le fasi successive.**

La modulistica è disponibile presso il Comune e direttamente scaricabile dal sito del Comune di Chianni [www.comune.chianni.pi.it](http://www.comune.chianni.pi.it)

## **Art. 10 - Controlli**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Chianni procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Amministrazione può effettuare l'estrazione dalla graduatoria di un campione di nominativi, non inferiore al 10%, da trasmettere alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati e comunque tutte quelle DSU che si ritenga necessitino una più attenta valutazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

## **Art. 11 Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 e ai sensi del D.lgs 196/2003 integrato e modificato dal D.Lgs 101/2018**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., i dati personali raccolti attraverso le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento del procedimento.

Il Comune di Chianni dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Flavio Corsinovi contattabile tramite mail all'indirizzo pec dell'ente: [comune.chianni@postacert.toscana.it](mailto:comune.chianni@postacert.toscana.it), incaricata del trattamento dei dati è la dipendente Roberta Cecconi. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE.

Per informazioni contattare Roberta Cecconi n. tel: 0587648808 e-mail: [sociale@comune.chianni.pisa.it](mailto:sociale@comune.chianni.pisa.it)

(Orario di ricevimento al pubblico (previo appuntamento telefonico): martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00)

## **Art. 7 Ricorsi**

Il ricorso, presentato con le stesse modalità con le quali viene presentata la domanda, dovrà contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria collocazione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria.

Contro l'atto amministrativo di approvazione dell'elenco definitivo dei soggetti individuati è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Chianni, 30.06.2022

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Alba Rubechini